**C11949 - GIAMBOLOGNA 2014/FIORDALISO**
*Provvedimento n. 24967*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2014;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione della società GIAMBOLOGNA 2014 S.p.A., pervenuta in data 23 maggio 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

GIAMBOLOGNA 2014 S.p.A. (di seguito GIAMBOLOGNA), con sede legale a Milano (MI), è una società costituita l'8 aprile 2014 dal Sig. Marco Brunelli (che ne detiene il 99,99%) per agire come società veicolo ai fini della presente operazione di concentrazione. Il Sig. Marco Brunelli controlla altresì la società CANOVA 2007 S.p.A., capogruppo dell'omonimo gruppo (GRUPPO CANOVA), attivo nella distribuzione commerciale moderna di prodotti alimentari e di prodotti per l'igiene della casa e della persona e, in via marginale, in altri settori, tra i quali quello immobiliare. Nel settore della distribuzione commerciale, il GRUPPO CANOVA opera attraverso la *holding* FINIPER S.p.A. e le proprie controllate (congiuntamente GRUPPO FINIPER). Il GRUPPO FINIPER controlla la società IPER MONTEBELLO S.p.A. (di seguito IPER MONTEBELLO).

Nel 2012, il fatturato consolidato realizzato in Italia dal GRUPPO CANOVA è stato pari a *[2-3]*[1]miliardi di euro.

FIORDALISO S.p.A. (di seguito FIORDALISO) è un'impresa attiva nel settore della grande distribuzione di prodotti alimentari e non, attraverso un esercizio commerciale della tipologia "ipermercato", nonché nella locazione e gestione di terreni e immobili.

Allo stato attuale, FIORDALISO è sottoposta al controllo congiunto paritario (50%) di IPER MONTEBELLO - una controllata del GRUPPO FINIPER, a sua volta riconducibile al GRUPPO CANOVA - e di AUCHAN S.p.A. (di seguito AUCHAN).

Nel 2012, il fatturato realizzato dalla società FIORDALISO, interamente realizzato in Italia, è stato pari a *[100-489]* milioni di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione consiste nell'acquisizione da parte del GRUPPO CANOVA – tramite il veicolo GIANBOLOGNA 2014 – del 50% del capitale sociale di FIORDALISO, attualmente detenuto da AUCHAN. Tale partecipazione si andrà ad aggiungere al restante 50% del capitale sociale di FIORDALISO già indirettamente detenuto dal GRUPPO CANOVA tramite la controllata IPER MONTEBELLO.

Ciò determinerà, dunque, il passaggio dal controllo congiunto della società FIORDALISO da parte di AUCHAN e GRUPPO CANOVA a un controllo esclusivo da parte del GRUPPO CANOVA.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90, in quanto comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo della società FIORDALISO da parte del GRUPPO CANOVA.

Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa *target* è stato superiore, nello stesso periodo, a 49 milioni di euro.

**IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

***A. I mercati interessati***

I settori interessati dalla concentrazione in esame sono quello della distribuzione commerciale moderna di prodotti alimentari e non alimentari, in particolare nell'ambito di ipermercati, e quello della gestione e dell'affitto di locali ad uso commerciale.

---

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

**A.1 Distribuzione commerciale moderna di prodotti alimentari e non alimentari**

All'interno della distribuzione moderna possono distinguersi diverse categorie di punto vendita (ipermercati, supermercati, superette e *discount*) che si differenziano rispetto ad un insieme di caratteristiche (dimensione, posizionamento, gamma di prodotti offerti, presenza di banchi del fresco, ecc.) che concorrono a determinarne la qualità e il livello di servizi offerti.

Secondo un consolidato orientamento dell'Autorità[2], i rapporti di sostituibilità reciproci tra le diverse tipologie di punto vendita risultano sostanzialmente limitati alle categorie immediatamente contigue.
Nel caso di specie, la società *target* opera nel canale degli ipermercati, segmento che comprende i locali con superficie di vendita superiore a 2.500 mq: FIORDALISO detiene, infatti, un punto vendita di circa 12.000 mq.

Con specifico riferimento agli ipermercati, l'Autorità, nei propri precedenti[3], ha identificato l'esistenza di un mercato rilevante del prodotto costituito da ipermercati e supermercati con superficie di vendita superiore a 1.500 mq.
Dal punto di vista geografico, il mercato ha dimensione locale, in considerazione dei comportamenti di acquisto dei consumatori e dell'importanza da questi attribuita alla prossimità dei punti vendita. L'esatta delimitazione della dimensione geografica dei mercati deve essere effettuata caso per caso, sulla base della dimensione dei bacini di utenza dei singoli punti vendita delle imprese interessate e del loro livello di sovrapposizione. In prima approssimazione essa può essere circoscritta ai confini amministrativi provinciali.
Nel caso in esame, considerato che FIORDALISO gestisce un ipermercato nella zona di Rozzano (MI), ben collegato a Milano con varie vie di comunicazione, l'ambito geografico di riferimento ai fini della presente valutazione può ritenersi quello della provincia di Milano.

**A.2 Gestione e affitto di locali ad uso commerciale**

Con riferimento all'attività di gestione e affitto di beni immobili, l'Autorità, nei propri precedenti, ha identificato l'esistenza di due mercati distinti a seconda della destinazione d'uso, commerciale o residenziale, dei beni stessi. L'Autorità, inoltre, non ha escluso la possibilità di ulteriori distinzioni all'interno del segmento relativo ai locali ad uso commerciale (immobili ad uso ufficio, ad uso industriale o ad uso *retail* e, all'interno di tale ultima categoria, superfici di vendita localizzate all'interno di centri commerciali)[4].
La dimensione geografica dei mercati così definiti assume una portata locale, ricomprendente l'area provinciale o regionale.
Nella presente operazione non appare necessario procedere ad una precisa delimitazione dei mercati in quanto, anche nell'ipotesi più restrittiva, rappresentata dall'attività di gestione di beni immobili commerciali situati all'interno di centri commerciali e distribuiti sul territorio della provincia di Milano, l'operazione non comporterebbe un significativo impatto sulla struttura concorrenziale.

***B. Gli effetti dell'operazione***

Nel mercato degli ipermercati della provincia di Milano, la quota del GRUPPO CANOVA, già comprensiva del punto vendita di Fiordaliso controllato congiuntamente con AUCHAN, è inferiore al 10% (stime IRI, relative al 2013, fornite dalle Parti e ACNielsen, aggiornate a marzo 2014).
Nello stesso mercato operano altri importanti e qualificati operatori con quote più elevate quali Esselunga, con il 58% circa e Coop Italia, con il 10% circa (fonte: ACNielsen).
Nel mercato della gestione e dell'affitto di locali ad uso commerciale della provincia di Milano, con particolare riferimento al segmento relativo agli immobili situati all'interno di centri commerciali, la quota detenuta congiuntamente dalle Parti, sulla base di stime fornite dalle Parti stesse, risulta pari al *[10-15%].*
L'operazione non appare quindi suscettibile di determinare significative modifiche della struttura concorrenziale dei mercati interessati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

---

[2] *[Si vedano, tra gli altri, il Provv. n. 6113 del 18 giugno 1998, C3037-Schemaventuno-Promodes/Gruppo GS, in Boll. n. 25/98.]*

[3] *[Si veda, tra gli altri, il provv. n. 24549 del 9 ottobre 2013, C11913-Esselunga/Co.Ge.Man, in Boll. n. 43/13.]*

[4] *[Provv. n. 17839 del 10 gennaio 2008, C9051-Brunelleschi Properties/Ramo d'azienda di Tecno Real Estate, in Boll. n. 1/08.]*

IL SEGRETARIO GENERALE
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE
*Giovanni Pitruzzella*